



**COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**N°5**

**08.02.2018**

**Determinazione aliquote IMU anni 2018, 2019 e 2020**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **OTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **15:53**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in **seduta straordinaria di PRIMA convocazione** con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

Nr.	Cognome e nome	Presenza	Nr.	Cognome e nome	Presenza
1	Avv. Pino Vumbaca	SI	8	DE VELLI Giuseppe	SI
2	MESITI Francesco	NO	9	ALI' William	SI
3	CARABETTA Maria Teresa	SI	10	PITTARI Giovanni	NO
4	ZAVAGLIA Elena	SI	11	PRUDENZINI Francesco	NO
5	COLOMBO Giuseppe	NO			
6	CARABETTA Francesco	SI			
7	PUGLIESE Vincenzo	SI			
<b>PRESENTI nr.</b>		<b>7</b>	<b>ASSENTI nr</b>		<b>4</b>

Partecipa il Segretario Comunale Francesco Spanò

**IL PRESIDENTE**

**Avv. Pino Vumbaca nella qualità di Sindaco:**

Constato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti pari a 7 n su n. 11 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi dell'art.127 del T.U.L.P.C. 04.02.1915,n.148;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i necessari pareri dei responsabili dei servizi interessati;

**IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA**, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL PRESIDENTE

**Pone** in discussione l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno.

Il **Sindaco Vumbaca** prende la parola e, fatto richiamo alle considerazioni già espresse in merito alla proposta di deliberazione delle aliquote IRPEF, aggiunge che il Parlamento ha imposto, anche per il 2018, per legge il divieto di aumento delle aliquote tributarie; aggiunge che, quindi, si confermano, per l'anno 2018, le aliquote IMU dando seguito allo sforzo dello scorso anno e in coerenza con quanto stabilito dalla "legge di bilancio" in materia di blocco delle aliquote.

Il **Consigliere Ali** fa integrale richiamo alle considerazioni generali già svolte nel corso della discussione in merito alla proposta di deliberazione delle aliquote IRPEF.

Il **Presidente**, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, invita il Consiglio a procedere alla votazione sulla proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione si verifica il seguente risultato:

**Presenti:**7;**Votanti:** 7; **Favorevoli:**6 (maggioranza); **Contrari:** 1 (Ali)

Il Presidente proclama l'esito della votazione;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**Tenuto conto** che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

**Richiamata** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Ricordato** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**Evidenziato** come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

**Ritenuto necessario**, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per gli anni 2018/2019/2020 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti:**

a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017 che ha disposto il differimento dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2018/2020 al 28 febbraio 2018;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Rilevato** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;

- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato *dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...*;

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente
  - a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
  - b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;
- il comune, per gli anni 2019 e 2020 può ridurre l'aliquota dell'IMU, introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti o prevedere variazioni in aumento delle aliquote fino a 3,8 punti millesimali per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e 2,00 punti millesimali per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

**Dato atto** che questo comune, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base dell'imposta municipale propria:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2017

Fattispecie	Aliquota/detrazion e
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4 per mille

Aree edificabili e altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali	7,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille

**Accertato** che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2017 ammonta a €. 49.249,63, ridotto di € 14.285,53 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 28/08/2015;

**Ricordato** che ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Atteso** che si ritiene opportuno per esigenze finanziarie dell'Ente confermare, per l'anno 2018, le aliquote approvata per l'anno 2017 ed aumentare le aliquote per gli anni 2019 e 2020, salvo ulteriori blocchi per aumenti tariffari che saranno disposti con successive disposizioni normative e di legge, per come di seguito indicato:

- abitazioni principali (A1, A8 e A9) e relative pertinenze: aumento 0,0%, conferma aliquota al 4 per mille;
- aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali: aumento 0,2%, e quindi aliquota pari a 9,6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aumento 0,0%, conferma aliquota 2 per mille;

**Richiamato:**

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- a) il già citato articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, che alla lettera b) consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

**Richiamata** la proposta deliberazione di Consiglio Comunale inerente la determinazione delle aliquote TASI per gli anni di imposta 2018/2020 che prevede, con riferimento all'annualità 2018, quanto segue:

- aliquota TASI nella misura del 1 per mille ( uno per mille) per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e per gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8, A9;
- aliquota TASI nella misura dell' 1 per mille ( uno virgola zero per mille ):
- a) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- b) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Vista** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

**Ritenuto**, pertanto, approvare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota anno 2018	Aliquota anno 2019	Aliquota anno 2020
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4 per mille	4 per mille	4 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	4 per mille	4 per mille	4 per mille
Aree Fabbricali ed altri immobili diversi dalla abitazioni principali	7,6 per mille	9,6 per mille	9,6 per mille

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2017, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2018 ammonta a €. 35.943,96, a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota alimentazione del Fondo di solidarietà comunale di € 14.285,53;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al*

*primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con votazione a maggioranza - **Presenti:**7;**Votanti:** 7; **Favorevoli:**6 (maggioranza); **Contrari:** 1 (Ali) - resa e verificata nelle forme di legge

**DELIBERA**

- **di approvare**, per l'anno di imposta 2018, 2019 e 2020 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota anno 2018	Aliquota anno 2019	Aliquota anno 2020
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4 per mille	4 per mille	4 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	4 per mille	4 per mille	4 per mille
Aree Fabbricali ed altri immobili	7,6 per mille		

diversi dalla abitazioni principali		9,6 per mille	9,6 per mille
-------------------------------------	--	------------------	---------------

3. **di stimare** in € 35.943,96 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 14.285,53 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza e la necessità

Con votazione a maggioranza - **Presenti:7;Votanti: 7; Favorevoli:6 (maggioranza); Contrari: 1**  
(Alì) - resa e verificata nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

<p><b>PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Tiziana Romano</b></p>	<p><b>PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Tiziana Romano</b></p>
--	--

Letto approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to Avv. Pino Vumbaca

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Francesco Spanò

---

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per la durata di quindici giorni, ai sensi della legge n° 69 del 18 giugno 2009 art 32 comma 1

Data 22.02.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Francesco Spanò

---

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 22.02.18 e per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni,

Data

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000

(X) – perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c.4)

( ) – perché non soggetta a controllo (art. 134 c.3)

Data

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

San Giovanni di Gerace li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Francesco Spanò

---

=====